



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

IL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
CONTINUA

GLI ESONERI – ART. 7

8 aprile 2010

Avv. Valentina Baldini



Reg. 16.12.2009 :

5) esoneri

(art.7.1)

Il Consiglio dell'Ordine, **su domanda** dell'interessato, può **esonerare** l'iscritto, anche parzialmente, dal dovere di formazione continua di cui all'art. 3 del *Regolamento*:

a)

- nei casi di gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.

b)

- qualora l'iscritto abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

segue:

esoneri

- (art. 7.2)

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, esonera l'iscritto in caso di parto o adozione dal giorno dell'evento al compimento di un anno di età del figlio. L'esonero viene riconosciuto alla madre o in alternativa al padre.

segue:

esoneri

- (Art. 7.3)

L'esonero di cui ai commi 1 e 2 decorrerà dalla data di concessione allo spirare del termine finale indicato dal Consiglio dell'Ordine stesso. Allorché l'esonero si riferisca a periodi frazionati di uno o più anni solari, il dovere di formazione professionale si riterrà così adempiuto: conseguimento dei $\frac{2}{5}$ dei crediti obbligatori nel corso dell'anno solare in cui il periodo di esonero sia superiore a sei mesi; conseguimento dei $\frac{3}{5}$ dei crediti obbligatori nel corso dell'anno solare in cui il periodo di esonero sia inferiore o uguale a sei mesi.

segue:

esoneri

- (art. 7.4)

E' esonerato automaticamente l'iscritto che rivesta l'incarico di componente le Commissioni di esame di abilitazione alla professione di Avvocato, nei seguenti termini:

- esonero totale dall'obbligo formativo generale di cui all'art. 2 comma 3 di questo regolamento dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è tenuta la prova scritta
- esonero di un terzo dall'obbligo formativo in materia deontologica/ordinamentale, di cui all'art. 2 comma 5 del presente regolamento

segue: esoneri

- (art. 7.5)

E' esonerato automaticamente dal dovere di formazione di cui all'art. 2, comma 5 l'iscritto che ricopre l'incarico di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente l'Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense, di componente l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana durante tutto il periodo della carica e per il triennio successivo alla scadenza della stessa. .

facsimile:

domanda di esonero

La domanda
di esonero
sarà redatta
secondo il
seguito
modello:

Domanda di esonero

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Il sottoscritto Avv. _____
Iscritto all'Albo degli Avvocati dal _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 4 della delibera attuativa del 17.10.07 di essere esonerato

parzialmente
 totalmente

dagli obblighi della formazione continua prevista dall'art. 3 del Regolamento
10/10/2007 per i seguenti motivi:

maternità o paternità
 malattia, infortunio, altre condizioni personali
 interruzione o trasferimento all'estero attività professionale
 iscrizione all'Albo da oltre 40 anni
 altre ipotesi (specificare)

Allega la seguente documentazione:

Firenze _____

Firma
